

Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle rate dell'anticipazione concessa ai sensi della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali".

Il presente Avviso definisce le misure per la sospensione dei pagamenti delle rate relative all'anticipazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della L.r. 12/95.

In particolare è prevista l'operazione di :

sospensione del pagamento di massimo n. 2 rate (considerata la scadenza semestrale).

L'operazione di cui sopra si attua nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. le rate per le quali si chiede la sospensione devono essere in scadenza ovvero una rata può essere già scaduta e ancora non pagata da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda e i pagamenti delle rate precedenti devono essere già stati effettuati;
2. la sospensione può essere richiesta esclusivamente per le rate con scadenza prevista dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014;
3. alla data di presentazione della domanda di sospensione l'investimento oggetto dell'anticipazione deve essere interamente realizzato e rendicontato alle Province, entro i termini stabiliti;
4. il periodo di ammortamento non può essere prolungato;
5. durante il periodo di sospensione non sono conteggiati interessi;
6. il rimborso delle rate sospese può avvenire unitamente al pagamento della prima rata utile dopo il periodo di sospensione o può essere distribuito proporzionalmente sulle restanti rate a scadere;

7. le domande devono essere presentate alla Provincia competente che ha disposto la concessione dell'anticipazione;
8. la Provincia competente, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal presente Avviso, determina sull'ammissibilità della sospensione con proprio atto.

Le imprese interessate potranno presentare la domanda di attivazione dell'operazione descritta fino al 30 giugno 2014.